



COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

N°48
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GRIGNO EX ART. 7 COMMA 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M. RICOGNIZIONE AL 31.12.2017 ED ATTI CONNESSI.

Oggi **ventisette** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
FOGAROTTO LEOPOLDO	Presente	PARADISI MARCO	Presente
VOLTOLINI CLAUDIO	Presente	MINATI MONIKA	Presente
SLANZI DIEGO	Presente	GASPERINI SERGIO	Presente
BELLIN BARBARA	Presente	STEFANI ROSSANO	Presente
MORANDELLI EDI	Assente	FATTORE ENZO	Presente
PARADISI DOMENICO ANTONINO	Presente	LICCIARDIELLO LORIS	Presente
GASPERINI LUCIO	Presente	CECINI WILLJ	Presente
MOCELLINI FEDERICO	Presente		

Presenti 14 Assenti 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BISCARO SONIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FOGAROTTO LEOPOLDO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GRIGNO EX ART. 7 COMMA 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M. RICOGNIZIONE AL 31.12.2017 ED ATTI CONNESSI.
---------	--

Punto n. 4 all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 citato;

ATTESO che il Comune deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di Riassetto, corredato da un'apposita Relazione tecnica, avente ad oggetto la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 bis 1, dell'art. 18, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

ATTESO, altresì che lo stesso comma 3 bis 1, dell'art. 18, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, prevede che "Al riguardo la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:";

VISTO il riepilogo di tutte le partecipazioni detenute direttamente e le partecipazioni tenute indirettamente di seguito riportate:

- Partecipazioni dirette: CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C., TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A., INFORMATICA TARENTINA S.P.A., AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP., STET S.P.A., DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A., FUNIVIE LAGORAI S.P.A.;
- PARTECIPAZIONI INDIRETTE: CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.;

VISTE, per ognuna delle partecipazioni inserite nell'elenco precedente, le schede di dettaglio che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune di Grigno, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Grigno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19/2016, fermo restando quanto previsto dal comma 10, alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dell'art. 24, comma 2 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, della L.P. n. 27/2010 citata, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad Euro 250.000,00.- o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

RICHIAMATO l'atto n. 01/2016 dd. 31.03.2016, a firma del Sindaco, con il quale si è approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P., nonché si è stabilito di procedere alla dismissione delle azioni della Società Funivie Lagorai Spa, in quanto non più rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione consiliare n. 31 del 26.07.2017, con la quale si è disposto di vendere, mediante reiterazione dell'asta pubblica ad unico incanto, le azioni della società in questione, approvando il relativo schema di avviso;

EVIDENZIATO che, a seguito del fatto che l'asta pubblica è andata deserta per la seconda volta, si è ritenuto di procedere con la reiterazione della stessa ad unico incanto per l'alienazione delle partecipazioni detenute nella società Funivie Lagorai S.p.A., pari a n. 20 azioni del valore attuale di Euro 4,66.- ciascuna, per un totale complessivo di Euro 93,20.-. disponendo inoltre che qualora le azioni rimangano invendute per la poca attrattività delle stesse stante l'esiguo valore sul mercato, si ritenga che la via alternativa per giungere alla dismissione delle stesse possa essere costituita dal non partecipare ad una futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale del Comune dalla compagine sociale nella società, relative scelte ed oneri.

RICORDATO che con deliberazione n. 40 del 16 ottobre 2017 il Consiglio Comunale approvava la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, e si disponeva nuovamente l'alienazione delle azioni della Società Funivie Lagorai S.p.A.;

RICORDATO che in data 28.11.2018, sub prot. 12800, è stata indetta un'asta pubblica ad unico incanto per l'alienazione di azioni della società Funivie Lagorai S.P.A., con termine della presentazione delle domande fissato nel giorno 15.01.2019 alle ore 12.00;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del citato T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito dell'analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute effettuata come risulta dalla tabella riepilogativa e dalle schede di dettaglio che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare debbano essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che l'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Grigno è costante nel tempo, come risulta dal Piano Operativo di Razionalizzazione approvato con l'atto n. 01/2016 dd. 31.03.2016, a firma del Sindaco, dalla successiva relazione e dai provvedimenti sopra richiamati;

CONSIDERATO che è all'esame del Parlamento il "ddl bilancio", il quale comprende una modifica dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/16 prevedendo, fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione delle misure di razionalizzazione alle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione;

VERIFICATO che, di quanto riportato sopra, è necessario tenerne conto, anche se non si tratta ancora di legge, in modo da non trovarsi ad avviare procedure che non potranno essere concluse;

ACCLARATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, eccezion fatta per l'alienazione di azioni della società Funivie Lagorai, attualmente in corso;

RICHIAMATO ancora il Piano Operativo di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dal Comune di Grigno, ed il provvedimento di revisione straordinaria, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del citato T.U.S.P.;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

A SEGUITO di esauriente discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2, della L.P. 09 dicembre 2015, n. 18;

RAVVISATA l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4., del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di procedere entro i termini di legge agli adempimenti conseguenti al presente atto;

PRESO ATTO dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, espressi in forma digitale come di seguito:

Parere di regolarità tecnica.

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Sonia Biscaro

Parere di regolarità contabile.

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n.2 e s.m., parere Favorevole di regolarità contabile;

Il Responsabile del servizio
f.to Stefani Eliseo

Con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. // su n. 14 presenti e votanti, essendosi astenuti n. // Consiglieri, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e per quelle indicate nel documento allegato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Grigno alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da Allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, eccetto quanto menzionato nel successivo punto 3.;

3. Di dare atto che è in corso l'alienazione delle azioni della società Funivie Lagorai S.P.A., con l'indizione di un'asta pubblica ad unico incanto con termine della presentazione delle domande fissato nel giorno 15.01.2019 alle ore 12.00;

4. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5. Di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo già citato;

6. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.;

7. Di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. //, astenuti n. //, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., per le motivazioni indicate in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) *opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*
- b) *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) *in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GRIGNO EX ART. 7 COMMA 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M. RICOGNIZIONE AL 31.12.2017 ED ATTI CONNESSI.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
ARCH. FOGAROTTO LEOPOLDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.